

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1231

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLLASTRINI, CONCIA, CUPERLO**

Misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

*Presentata il 4 giugno 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le molestie persistenti contro le donne e le persecuzioni anche in forma violenta per motivi connessi all'orientamento sessuale sono da tempo, anche nel nostro Paese, una vera e propria emergenza. Quando parliamo del fenomeno del cosiddetto « *stalking* » parliamo in primo luogo di un'emergenza sociale, testimoniata dal numero crescente di episodi di violenza. Ma parliamo anche di un'emergenza culturale che si riflette nella diffusione allarmante di molestie e violenze nei confronti delle donne, di omosessuali e transessuali, di persone portatrici di disabilità, che sono bersaglio di odiosi pregiudizi e discriminazioni fino alle umiliazioni più feroci con le drammatiche conseguenze che ciò inevitabilmente comporta. Tutto questo si verifica in un contesto segnato da antichi e nuovi fondamentalismi, non solo religiosi, che sempre più spesso individuano nella li-

bertà femminile, nell'omosessualità e nella transessualità, un terreno da conquistare e dominare, anche conculcando i diritti umani e i diritti civili fondamentali sino a forme di degradante sottomissione fisica e psicologica.

Non siamo dunque alle prese solo e principalmente con un problema di repressione o di ordine pubblico, ma con un'emergenza globale e, per quanto riguarda l'Italia, con un'eredità culturale e sociale che, dietro le statistiche, rivela un ritardo grave della coscienza civile del Paese nel campo del rispetto della persona, delle libertà individuali, della dignità e inviolabilità del corpo di ogni donna e di ogni uomo.

Anche per questo le più recenti risoluzioni delle Nazioni Unite, e la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alle quali l'Italia ha contribuito, indicano il contrasto alle molestie persi-

stenti e all'omofobia come una priorità per l'affermazione dei diritti umani nel mondo.

Nella precedente legislatura su questi temi la II Commissione permanente della Camera dei deputati ha sviluppato un confronto ampio e approfondito sulla base di diverse proposte di legge presentate da tutti i gruppi parlamentari. Lo stesso Governo si era fatto promotore di una proposta complessiva in materia di contrasto alla violenza sessuale e di genere che la Commissione aveva recepito, seppure in parte, con il provvedimento di stralcio delle norme in materia di *stalking* e omofobia. Il testo che qui viene presentato è la riproduzione esatta del testo unificato licenziato a larga maggioranza dalla II Commissione della Camera dei deputati nella XV legislatura (atto Camera n. 1249-ter-A), e che solo lo scioglimento anticipato delle Camere ha bloccato nel suo iter successivo. Sarebbe una scelta di grande responsabilità se nella nuova legislatura la Camera dei deputati approvasse in via definitiva quel testo sul quale già molto si è discusso e che appare sin da ora il frutto maturo di una convergenza vasta tra le diverse forze politiche.

Gli articoli 1, 2 e 3 della presente proposta di legge introducono la nuova fattispecie delittuosa degli atti persecutori, che ricomprendono sia le molestie persecutorie, sia le minacce persecutorie. Si vuole così dare adeguati inquadramento e punizione a condotte concrete ormai frequenti, ma allo stato non classificabili in ipotesi di reato che ne rispecchino l'effettiva offensività e pericolosità. Secondo la descrizione della condotta che si propone, gli atti persecutori consistono nella ripetizione assillante di molestie oppure di minacce, tali da sconvolgere la qualità di vita della parte offesa, ovvero da porla in stato di grave disagio fisico o psichico, soggezione o paura per la sicurezza personale propria e dei propri cari. Sono stati fissati limiti di pena più congrui alla gravità dell'offesa arrecata, e tali altresì da consentire l'applicazione di misure cautelari, in modo da assicurare le eventuali connesse esigenze di tutela sociale. Per i

casi più gravi, infine, si prevede la perseguibilità d'ufficio. Si sottolinea che tale nuova fattispecie criminosa assicura un'efficace repressione anche di quei comportamenti vessatori perduranti nel tempo classificati come atti di « bullismo ».

L'articolo 4 concerne i delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Esso interviene su una serie di disposizioni contenute nella legge 13 ottobre 1975, n. 654, e nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta « legge Mancino »), che reprimono le forme di discriminazione razziale, etnica e religiosa, integrandole mediante il riferimento anche alle forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. In particolare, si estende il delitto di istigazione al compimento di atti discriminatori o al compimento di atti di violenza determinati da motivi discriminatori anche alle motivazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Del pari si estende il divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione di genere, della partecipazione a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi e della prestazione di assistenza alla loro attività. L'intervento sulla cosiddetta « legge Mancino » (citato decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993), oltre all'integrazione della rubrica dell'articolo 1, molto più significativamente amplia la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3, estendendone la configurabilità alla finalità di discriminazione o di odio motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Si è ritenuto peraltro necessario, in ossequio al generale principio stabilito dall'articolo 609-*septies* del codice penale, di escludere la perseguibilità d'ufficio, ricollegata dall'articolo 6 della cosiddetta « legge Mancino » alla configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 3, per il delitto di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche al codice penale).*

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 612-bis. — (*Atti persecutori*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio ».

2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

« 4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi ».

## ART. 2.

*(Provvedimento del questore).*

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis

del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

### ART. 3.

*(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).*

1. All'articolo 266, comma 1, lettera *f*), del codice di procedura penale, dopo la parola: « minaccia, » sono inserite le seguenti: « atti persecutori, ».

2. Dopo l'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 282-*ter.* — *(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).* 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da pros-

simi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-*bis* sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio ».

3. All'articolo 392, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 612-*bis* ».

4. All'articolo 398, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 612-*bis* »;

b) le parole: « vi siano minori di anni sedici » sono sostituite dalle seguenti: « vi siano minorenni »;

c) le parole: « quando le esigenze del minore » sono sostituite dalle seguenti: « quando le esigenze di tutela delle persone »;

d) le parole: « l'abitazione dello stesso minore » sono sostituite dalle seguenti: « l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova ».

5. All'articolo 498, comma 4-*ter*, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 612-*bis* »;

b) dopo le parole: « l'esame del minore vittima del reato » sono inserite le seguenti: « ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato ».

6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

#### ART. 4.

*(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).*

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;

2) alla lettera b), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere »;

b) al comma 3, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: « Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere ».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: « , religioso o motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali ovvero dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere ».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: « comma 1, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-*bis* del codice penale, ».

5. Il titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente: « Misure urgenti in materia di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati su altre motivazioni ».

€ 0,35



\*16PDL0003330\*